



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza *dei giocattoli*” in particolare l’art. 19, che al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli Organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, per effetto di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2009/48/CE;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l’articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1 gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE a favore della Società **Apave Italia CPM S.r.l.**, con sede legale in Via Artigiani, 63 – 25040 – Bienna (BS), emanato da questa Direzione Generale data 24 novembre 2020, con scadenza il **19 dicembre 2024**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0130PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **19 dicembre 2024**;

ACQUISITA la Delibera del 18 ottobre 2024 (DC2024UTL050), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0013979 del 22 ottobre 2024, la quale ha disposto il **rinnovo** dell'accreditamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di accreditamento n. **0130PRD** in scadenza al **19 dicembre 2028** a favore della società **Apave Italia CPM S.r.l.**, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 0015137 del 5 novembre 2024 con la quale la Società **Apave Italia CPM S.r.l.**, ha chiesto il **rinnovo** dell'autorizzazione nello schema di accreditamento PRD, per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì la documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva Ministeriale del 13 dicembre 2017 con integrazione documentale Prot. MIMIT n. 0016324 del 18 novembre 2024;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli Organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 4 novembre 2024 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

DECRETA

Art.1

1. All'Organismo **Apave Italia CPM S.r.l.** (P.IVA 01575040983), con sede legale in Via Artigiani, 63 – 25040 – Bienna (BS), **è rinnovata l'autorizzazione** a svolgere l'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza giocattoli e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 "*Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*", a norma dell'art. 5 della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017, per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:
 - **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0130PRD** con **scadenza al 19 dicembre 2028**:
 - Allegato 10 – Requisiti Essenziali di Sicurezza
 - Prodotti: tutte le tipologie di giocattoli
 - Moduli di Valutazione di Conformità: B (CE di Tipo)
2. L'Organismo effettua attività di valutazione di conformità CE conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa allo schema di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0130PRD** con scadenza al **19 dicembre 2028**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.54/2011 citato nelle premesse, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)